

N. R.G. 717/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 717/2014
tra

RICORRENTE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RESISTENTE

Oggi **17 marzo 2016** ad ore **09.00** innanzi al dott. Giuseppe Coscioni, sono comparsi:



Per **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** nessuno è comparso

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Coscioni ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **717/2014** promossa da:

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, contumace.

RICORRENTE

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ricorrevano al giudice del lavoro di Parma; in sede di note conclusionali, così concludevano:

“accertato che il blocco stipendiale al 2010 ed il blocco delle procedure contrattuali disposti con le disposizioni legislative in narrativa per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono illegittimi e

pagina 2 di 9

sine causa in ragione dei principi della Consulta da ultimo giuste sentenze n.223 del 2012, 116 del 2013, - e per le ragioni in narrativa – ed è in violazione dei diritti soggettivi dei singoli ricorrenti e dei diritti della Federazione Confsal- Unsa sia nq di sigla che sostiene le ragioni degli stessi che nella posizione soggettiva di sindacato che si vede privato della tutela collettiva dei lavoratori a mezzo la sospensione della contrattazione -riconoscere ai ricorrenti lavoratori il diritto invocato e, conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento del dovuto a far data dal 30 luglio 2015 – secondo il quantum all’esito indennizzo e/o risarcimento danni da determinarsi in via equitativa; - riconoscere, in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, al Sindacato ricorrente Unsa Confsal, il diritto ad esercitare la tutela collettiva da esercitarsi ex art. 39 cost.ne - impedita dal blocco contrattuale con normativa dichiarata incostituzionale con sentenza 178/2015 della Consulta - e, conseguentemente, condannare parte resistente all’indennizzo e/o risarcimento danni da determinarsi nella somma sopra richiesta e/o da determinarsi in via equitativa in favore della sigla Sindacale unsa-confsal per i pregiudizi tutti suindicati e conclusivamente - condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento delle somme dovute per i titoli di cui sopra cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione, ed al pagamento delle funzioni di lite; il tutto in favore delle parti ricorrenti – singoli e sigla sindacale.”

Il giudice disponeva la comparizione delle parti avanti a sè

Il Ministero convenuto non si costituiva in giudizio, restando contumace.

Dopo la comparizione personale delle parti, il giudice rinviava la causa per la discussione.

In seguito alla discussione, all’udienza del 17 marzo 2016, il giudice decideva la causa come da dispositivo del quale dava immediata lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda delle ricorrenti è parzialmente fondata e, come tale , deve essere accolta.

Si deve infatti rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n.178/2015 ha deciso le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito alle norme poste alla base del ricorso e sulla normativa successiva; in particolare, la Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del



regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”.

La Corte ha infatti riconosciuto l'illegittimità del blocco contrattuale/stipendiale in riferimento all'art. 39, primo comma Cost, considerato “il protrarsi del “blocco” negoziale così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale”.

In particolare, la Consulta ha osservato che: “Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfinata, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.

Tuttavia, la Corte ha riconosciuto l'illegittimità della normativa de qua a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 30 luglio 2015.

La Corte Costituzionale, in relazione all'art. 36 della Costituzione, ha invece affermato che “Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost. dell'art.16, comma 1 lett.b), del d.l. 6 luglio 2011.n.98 (convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111), che prevede (per il



tramite di una normativa regolamentare recuperata al rango primario della legge n.190 del 2014) l'estensione fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni mirate a bloccare l'incremento dei trattamenti economici complessivi delle risorse destinate ai trattamenti accessori, nonché gli effetti economici delle progressioni di carriera. L'emergenza economica, pur potendo giustificare la stati della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del "blocco" delle retribuzioni, in quanto si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione.. Nondimeno, il giudizio sulla conformità all'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti né limitatamente a periodi brevi, in quanto si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività...Le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015. La legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l'efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al 31 dicembre 2015 del "blocco" della contrattazione economica (art.1, comma 254, della legge n.190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (comma 255). Emerge, dunque, con chiarezza l'orizzonte delimitato entro cui si allocano le misure restrittive in esame. Tra i fattori rilevanti, da valutare in un arco temporale più ampio, si deve annoverare, in secondo luogo, la pregressa dinamica delle retribuzioni nel lavoro pubblico, che, attestandosi su valori più elevati di quelli riscontrati in altri settori, ha poi richiesto misure di contenimento della spesa pubblica....alla stregua della valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi adottati a fondamento delle censure, non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione"

In relazione agli artt. 2 , 3 e 53 della Costituzione, ha poi affermato che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.2, 3 primo comma e 53 Cost.



degli artt.9, commi 1, 2-bis, 17 primo periodo, e 21 ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010 n.78 (convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.122) e 16 comma 1, lett b) e c) del d.l. 6 luglio 2011 n.98 (convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1 della legge n.111/2011) che prevedono la preclusione di ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013, di ogni efficacia economica delle progressioni di carriera, e di ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, nonché la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012. La Corte precisa che "Le censure muovono dall'erroneo presupposto interoretativo che il meccanismo di blocco si sostanzia in un tributo l'imposizione di un tributo.

Le caratteristiche delle misure impugnate, che si traducono in un mero risparmio di spesa e non si atteggiavano come decurtazione definitiva del patrimonio del soggetto passivo e come atto autoritativo di carattere ablatorio, diretto a reperire risorse per l'erario, divergono dagli elementi distintivi del prelievo tributario (fra le tante, sentenza n. 70 del 2015, punto 4. del Considerato in diritto).

Gli elementi indefettibili della prestazione tributaria, enucleati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, si identificano, per un verso, nella presenza di una disciplina legale, finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico. Per altro verso, a definire la natura tributaria concorre l'elemento teleologico. In particolare, le risorse derivanti dal prelievo e connesse a un presupposto economicamente rilevante, idoneo a porsi come indice della capacità contributiva, devono essere destinate a «sovvenire le pubbliche spese» (sentenza n. 310 del 2013, punto 11. del Considerato in diritto). Caduta la premessa che si tratti di un tributo, anche le censure di violazione dell'art. 53 Cost. perdono consistenza.....La disciplina impugnata, che non lascia indenne il personale della carriera diplomatica (sentenza n. 304 del 2013) menzionato come termine di paragone dal giudice ravennate, persegue l'obiettivo di un risparmio di spesa, che «opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le



differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono» (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto).

I giudici rimettenti non tengono conto della diversità degli statuti professionali delle categorie appartenenti al lavoro pubblico e comparano fattispecie dissimili, che non possono fungere da utile termine di raffronto.

Il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale. Tale eterogeneità preclude ogni plausibile valutazione comparativa sul versante dell'art. 3, primo comma, Cost. e risalta ancor più netta in ragione dell'irriducibile specificità di taluni settori (forze armate, personale della magistratura), non governati dalla logica del contratto e indicati dal giudice ravennate come *tertia comparationis*. Si valorizza in tal modo una funzione solidaristica delle misure adottate, strettamente collegata all'eccezionalità della situazione economica generale, in piena armonia con il dettato dell'art. 2 Cost.”

La Corte ha infine asserito che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (art.9 commi 1, 2 bis, 17 primo periodo e 21 ultimo periodo d.l. n.78 del 2010), nonché della legge di stabilità 2014, concernenti la limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, del trattamento accessorio, degli effetti economici delle progressioni di carriera nonché la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali, per la parte economica per il periodo 2013-2014, in riferimento agli artt.2,3 comma 1, 36 comma 1,39 comma 1 e 53 commi 1 e 2 Costo. La

stessa Corte ha poi precisato che “L'infondatezza delle censure incentrate sull'art. 36, primo comma, Cost. ha come corollario l'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie.”



Ciò premesso, in sede di note conclusionali le ricorrenti non hanno riproposto la domanda di condanna al pagamento del dovuto per gli anni 2011, 2012 e 2013 (domanda peraltro infondata, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale citata), chiedendo invece “indennizzo e/o risarcimento danni da determinarsi in via equitativa; tale domanda non può essere accolta, atteso che la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la censura di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 36 Cost delle norme impugnare, così sancendo l’infondatezza di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie

Deve invece essere accolta la domanda di declaratoria della illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva a partire dal 30 luglio 2015 nei limiti e nei termini della sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015

Pertanto, le ricorrente avranno diritto a percepire quanto risulterà dovuto all’esito della contrattazione collettiva nazionale e il sindacato ricorrente a partecipare alla contrattazione collettiva ex art.39 della Costituzione

Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta dal sindacato in quanto la sentenza della Corte Costituzionale esplica i suoi effetti solo dal 30 luglio 2015, per cui non si può parlare di un danno esistente al momento della proposizione della causa

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ha così deciso:

accogli parzialmente le domande delle parti ricorrenti e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva a partire dal 30 luglio 2015 nei limiti e nei termini della sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015, con conseguente diritto delle ricorrenti a percepire quanto risulterà dovuto all’esito della contrattazione collettiva nazionale e diritto della Federazione CONFISAL-UNSA a partecipare alla contrattazione collettiva

Respinge le rimanenti domande proposte



Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento dei compensi di lite, liquidati in € 885,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva ed € 1.925,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Parma , 17 marzo 2016

Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni

